

zione al tempo che alla maggioranza dei nostri colleghi parve giusto e conveniente.

Presidente. L'onorevole Cafiero insiste?

Cafiero. Mantengo la mia proposta.

Presidente. Sta bene. Rileggo la proposta dell'onorevole Cafiero.

Essa è la seguente:

“ Il sottoscritto, in emendamento dell'articolo 1º propone che sia data facoltà al Governo di poter anticipare il completamento della Barletta-Spinazzola, a norma di quanto era stato statuito nella Convenzione 18 gennaio 1888. ”

Avverto la Camera che si tratta solo di dare una facoltà, non di alterare la Convenzione.

La Commissione ed il ministro hanno dichiarato di respingere questa proposta dell'onorevole Cafiero.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La proposta non è ammessa).

“ Art. 4. *Condizioni tecniche e modalità di costruzione.* La Società dovrà osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità e i materiali da costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248, in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

“ La Società dovrà inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) larghezza della piattaforma stradale, m. 5;
b) altezza della massicciata, centimetri 45;
c) larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie 3 metri, e 4 metri e centimetri 10 al livello della piattaforma stradale;

d) dimensioni delle traverse, metri 2 e centimetri 60 di lunghezza, centimetri 24 di larghezza, centimetri 14 di altezza;

e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio del peso di 36 chilogrammi a metro lineare e della lunghezza di metri 12, e con minuto materiale metallico del peso di circa 10 tonnellate per chilometro effettivo di binario;

f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti, 4 metri e 50 centimetri;

g) larghezza minima delle gallerie a livello delle rotaie, 4 metri e 20 centimetri;

h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie, 5 metri e 50 centimetri;

i) nicchie in galleria da una sola parte, a distanza di metri 30, con marciapiede dalla parte delle nicchie;

k) le modalità in genere del corpo stradale,

delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi ai moduli già presentati col progetto in data 1º maggio 1887, firmato dall'ingegnere Pesione, per la linea Ponte Santa Venere-Potenza;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

per la linea Lecco-Colico:

raggio minimo trecento metri,
pendenza massima dieci per mille;

per la linea Rocchetta Melfi-Gioia:

raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima quindici per mille;

per le linee Rocchetta Melfi-Potenza e Solmona-Isernia:

raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima ventotto per mille;

per la linea Barletta-Spinazzola:

raggio minimo duecentocinquanta metri,
pendenza massima quindici per mille, con facoltà alla Società di portarla al venti per mille tra Canosa e Spinazzola.

“ Art. 5. *Progetti di esecuzione.* — La Società presenterà all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, dentro sei mesi dalla data della legge con cui verrà sanzionata la presente Convenzione per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di tre anni, secondo il disposto del precedente articolo 3; dentro un anno per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di anni otto; e infine dentro due anni dalla stessa data per la linea Barletta-Spinazzola.

“ I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila, ed i profili longitudinali nella scala da uno a duecento per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edifici, delle opere accessorie, deviazioni di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.

“ Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifici principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati prima di incominciare l'esecuzione. ”

“ Art. 6. *Varianti.* — La Società, in qualunque stadio delle costruzioni, potrà proporre varianti ai progetti approvati, le quali, nel limite delle modalità generali fissate dalla presente Convenzione, avessero per oggetto di migliorare le condizioni della costruzione o dell'esercizio delle nuove linee.

“ Le varianti non potranno venire eseguite senza